

TI_GERICHTE 15.2024.132 vom 5. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.132

FR: TI_GERICHTE 15.2024.132 du 5 mars 2025

IT: TI_GERICHTE 15.2024.132 del 5 marzo 2025

Regeste

Ricorso del prestatore di personale contro l'ammissione del proprio credito nella graduatoria del fallimento nella terza invece che nella prima classe; menzione "pro memoria" di una causa di rigetto dell'opposizione; privilegio del lavoratore

Erwägungen

E. 21

settembre 2023; che la decisione sulla pretesa della RI 1 le è stata comunicata con raccomandata del 14 novembre 2024; che con ricorso del 29 novembre 2024, la RI 1 ha impugnato la decisione chiedendo d'iscrivere nella prima classe le proprie pretese (per salari, con relative trattenute sociali, versati ai dipendenti prestati alla fallita), di fr. 6'248.75; che nelle sue osservazioni l'UF ritiene il ricorso irricevibile per incompetenza materiale della Camera, ricordando che contestazioni su questioni sostanziali riferite all'importo, al grado o all'esigibilità del credito insinuato devono essere proposte con l'azione di contestazione della graduatoria al giudice del luogo del fallimento (art. 250 LEF), ma non si oppone a un'eventuale restituzione del termine di contestazione né a una trasmissione del ricorso al giudice competente; che con il ricorso all'autorità di vigilanza a norma dell'art. 17 LEF possono essere fatti valere unicamente errori formali e procedurali nell'allestimento della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un'insinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato, mentre ove la contestazione verte su questioni di diritto sostanziale ed è volta a far stabilire se e in quale misura (importo, grado ed esigenza) un determinato credito dev'essere ammesso nella graduatoria è aperta esclusivamente la via del l'azione di contestazione della graduatoria all'autorità giudiziaria competente secondo l'art. 250 LEF (DTF 119 III 84 consid. 2/a e 2/b; 114 III 110 consid. 3/d; sentenza della CEF 15.2021.1 del 22 marzo 2022, consid. 2.1 e rinvii); che nella fattispecie l'unico motivo indicato dall'UF a sostegno del provvedimento impugnato è l'esistenza della causa SO.2023.4054 sospesa presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5; che all'UF è però sfuggito che tale causa verte su un'istanza di rigetto dell'opposizione, che non può sfociare in una decisione di merito sul credito della ricorrente (giusta l'art. 63 cpv. 3 RUF) e non giustifica pertanto una menzione "pro memoria" nella graduatoria giusta l'art. 63 cpv. 1 RUF (cfr. Hierholzer/Krammer/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG II, 3 a ed. 2021, n. 71 ad art. 247 LEF); che del resto la causa è diventata senza oggetto al momento in cui la liquidazione fallimentare è stata continuata (ovvero quando, il 26 gennaio 2024, la dichiarazione di fallimento è stata pubblicata dall'Ufficio dei fallimenti), poiché, per legge (art. 206 cpv. 1 LEF), la possibilità per cui l'esecuzione della ricorrente riprendesse il suo corso giusta l'art. 230 cpv. 4 LEF è venuta meno a quel momento (sentenza della CEF 14.2013.187 del 2 marzo 2015), sicché un'e-

ventuale decisione pronunciata durante il fallimento sarebbe nulla (DTF 93 III 55 consid. 3; sentenza della CEF 14.2015.95 del 18 giugno 2015, pag. 2) ; che l'errata applicazione dell'art. 63 RUF è una questione di natura formale che rientra nella competenza dell'autorità di vigilanza; che contestazioni relative al grado del credito garantito da pegno insinuato o alla classe in cui iscrivere il credito chirografario non rientrano invece nella competenza dell'autorità di vigilanza, bensì del giudice da adire con un'azione di contestazione della graduatoria (DTF 87 III 79 consid. 2; Hierholzer/Sogo, op. cit., n. 9 ad art. 250; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 57 e 77 ad art. 250 LEF); che il ricorso è pertanto irricevibile sulla questione della classe in cui iscrivere i crediti della ricorrente; che spetta alla ricorrente valutare la possibilità di proporre l'azione di contestazione della graduatoria al giudice competente – a prima vista il Pretore del luogo del fallimento a prescindere dal valore litigioso (art. 14 cpv. 1 [a contrario] e cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALF, RL 280.100]) – entro venti giorni dalla notifica dell'odierna decisione d'irricevibilità (art. 63 cpv. 2 CPC e 250 cpv. 1 LEF per il rinvio dell'art. 63 cpv. 3 CPC), fermo restando che la Camera non ha verificato l'ammissibilità né le possibilità di successo di tale via giuridica e non è tenuta a trasmettere d'ufficio il ricorso al giudice competente (sentenza della CEF 14.2021.204 del 3 giugno 2022, pagg. 2-3 e i rinvii); che – sia precisato a scanso di equivoci – nel caso del prestito di personale esiste un rapporto di lavoro di regola solo tra il lavoratore e il prestatore (art. 19 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito, RS 823.11), sicché di principio il prestatore non può far valere il privilegio di prima classe (art. 219 cpv. 4, prima classe, lett. a LEF) nel fallimento dell'impresa acquisitrice (Stöckli/Possa, in: Kurzkomentar, SchKG, 2ª ed. 2014, n. 18 ad art. 219 LEF; implicitamente: L orandi in: Basler Kommentar, SchKG II, 3ª ed. 2021, n. 135 ad art. 219 LEF), salvo che, per delirio d'ipotesi, i contratti di lavoro siano stati conclusi con la ditta acquisitrice e i lavoratori abbiano ceduto le loro pretese al prestatore (che includono il privilegio giusta l'art. 170 cpv. 1 CO); che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, di modo che il provvedimento impugnato è annullato e riformato nel senso dello stralcio della menzione “pro memoria” secondo l'art. 63 RUF; che siccome gli altri creditori potranno contestare la pretesa della ricorrente così come rettificata con la decisione odierna mediante un ricorso (art. 17 LEF) o un'azione di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF), non è necessario notificare loro il ricorso; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza la graduatoria è riformata nel senso che la menzione in grassetto (“il credito di fr. 6'248.87 [...]”) relativa alla pretesa della RI 1 (n° 20) è integralmente stralciata, e la dicitura “p. M” nella colonna “Somma riconosciuta” sostituita con “6'248.75”.
2. Il ricorso è irricevibile in quanto tende all'inserimento del credito della ricorrente nella prima classe.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a: – RI1, ; – agli altri interessati tramite l'Ufficio dei fallimenti. Comunicazione all'Ufficio dei fallimenti, Viganello. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie

nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.